

Causa T-321/02

Paul Vannieuwenhuyze-Morin

contro

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso di annullamento — Direttiva 2002/58/CE — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 maggio 2003 II-1999

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche — Disposizioni che disciplinano le comunicazioni elettroniche indesiderate — Utente di Internet — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58/CE, art. 13, nn. 1-3)

II - 1997

Un soggetto diverso dal destinatario di un atto non può sostenere di essere individualmente interessato da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, salvo che questo atto non lo riguardi a motivo di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto e, per questo, ad individuarlo in maniera analoga a quella del destinatario.

Non è individualmente interessato dall'art. 13, nn. 1-3, della direttiva 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che disciplinano le comunicazioni elettroniche indesiderate, un utente di Internet che utilizza la rete per inviare candidature spontanee a potenziali datori di lavoro, quando è in cerca di impiego, nonché per effettuare operazioni di pubblicità diretta

per corrispondenza al fine di farsi conoscere e di diffondere le proprie idee.

Infatti, le norme contenute nella detta direttiva, e in particolare quelle dell'art. 13, nn. 1-3, sono enunciate in maniera generica, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in via generale ed astratta, vale a dire i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e gli utenti o gli abbonati di tali servizi. La direttiva 2002/58 riguarda pertanto il detto utente solo nella sua qualità obiettiva di utente di Internet, e ciò allo stesso titolo di tutti gli altri utenti professionali della rete.

(v. punti 26, 28-29, 32)